

ADDENDUM
IL D.LGS. 7 OTTOBRE 2026, N. 179 E IL COMPLETAMENTO
DELL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELL'AI ACT

SOMMARIO: 1. Dal progetto normativo al testo definitivo. – 2. La governance nazionale tra conferme e rafforzamento del coordinamento. – 3. Vigilanza, sistema sanzionatorio e sperimentazione normativa. – 4. Formazione, pubblica amministrazione, professioni e sanità. – 5. Intelligenza artificiale e lavoro: decisione umana, sicurezza e servizi per l'impiego. – 6. Il completamento del primo livello attuativo.

1. Dal progetto normativo al testo definitivo

Successivamente alla chiusura del presente volume è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2026, n. 234, il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, recante *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione*. Il decreto conclude il procedimento avviato con l'Atto del Governo n. 421, trasmesso alle Camere il 3 luglio 2026 ed esaminato nel volume nella versione allora disponibile.

Il passaggio dallo schema al testo definitivamente approvato non impone di modificare la ricostruzione generale svolta nel volume, poiché l'architettura fondamentale del modello nazionale risulta sostanzialmente confermata. Il legislatore mantiene una governance fondata sulla distribuzione delle competenze tra autorità già dotate di specifiche attribuzioni, sulla distinzione tra funzione di notifica e vigilanza del mercato, sulla cooperazione tra amministrazioni e autorità indipendenti e sull'integrazione tra attività di controllo, strumenti di sperimentazione e misure dirette a sviluppare le competenze necessarie per un impiego responsabile dell'intelligenza artificiale. Il testo definitivo introduce, tuttavia, alcune integrazioni che precisano il funzionamento del sistema e, in determinati ambiti, rafforzano le garanzie originariamente prospettate.

Il d.lgs. n. 179/2026 si affianca al d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, relativo all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e ai profili di responsabilità civile e penale. I due interventi danno attuazione ai distinti nuclei di delega contenuti nell'art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 e completano il raccordo tra la disciplina direttamente applicabile dell'AI Act e l'ordinamento interno. La fase attuativa conferma così quanto già evidenziato nel volume: la legge n. 132/2025 non esaurisce la costruzione del

modello italiano di governance, ma ne stabilisce la cornice, destinata a essere resa operativa mediante la definizione delle autorità, dei poteri, delle procedure e degli strumenti di coordinamento necessari all'applicazione del regolamento europeo.

Le differenze tra lo schema e il decreto definitivo non richiedono, pertanto, una revisione della ricostruzione complessiva proposta nel volume, ma rendono opportuno segnalarne gli sviluppi più significativi, che riguardano soprattutto il rafforzamento del coordinamento istituzionale e territoriale, la sistemazione della disciplina sanzionatoria, l'ulteriore articolazione delle misure di formazione, la pubblica amministrazione e, in modo particolarmente rilevante, l'impiego dell'intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro e nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. La governance nazionale tra conferme e rafforzamento del coordinamento

L'assetto delle autorità nazionali conferma, anzitutto, la scelta di non concentrare presso un unico organismo l'insieme delle funzioni necessarie all'applicazione dell'AI Act. L'Agenzia per l'Italia digitale è individuata quale autorità nazionale di notifica, responsabile della predisposizione e dell'attuazione delle procedure necessarie alla valutazione, alla designazione e alla notifica degli organismi di valutazione della conformità e al controllo sul mantenimento dei relativi requisiti. All'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono invece attribuite, in via generale, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di intelligenza artificiale e di punto di contatto unico, mentre restano ferme le attribuzioni riconosciute, nei rispettivi settori, alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e al Garante per la protezione dei dati personali.

Il modello italiano resta, dunque, policentrico, secondo l'impostazione già delineata dalla legge n. 132/2025. La scelta appare coerente con la natura trasversale dell'intelligenza artificiale, dal momento che il medesimo sistema può coinvolgere contemporaneamente profili di cybersicurezza, protezione dei dati personali, vigilanza finanziaria, tutela dei consumatori, salute, lavoro e ulteriori interessi affidati a discipline e autorità differenti. La pluralità dei soggetti competenti consente di conservare il patrimonio di conoscenze specialistiche già presente nei singoli settori, ma rende al tempo stesso essenziale la predisposizione di meccanismi capaci di evitare sovrapposizioni, lacune o conflitti nell'esercizio delle funzioni.

Per rendere operativo questo assetto, l'art. 7 disciplina gli accordi e i protocolli d'intesa attraverso i quali l'autorità nazionale di notifica e le autorità di vigilanza del mercato assicurano la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle rispettive funzioni e predispongono meccanismi di cooperazione e risposta rapida in presenza di incidenti

gravi. La cooperazione costituisce, quindi, una condizione necessaria affinché un modello fondato sulla specializzazione di una pluralità di soggetti possa operare in modo unitario.

Rispetto allo schema originariamente esaminato, il testo definitivo accentua inoltre il coinvolgimento delle autonomie territoriali. Gli accordi e i protocolli che incidono sulle pubbliche amministrazioni territoriali devono essere comunicati, prima della loro adozione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'ANCI e all'UPI. A tale previsione si aggiunge l'art. 35, che consente allo Stato di promuovere il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle attività disciplinate dal decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso delle migliori soluzioni sviluppate nell'ambito di programmi e progetti già realizzati.

Queste integrazioni rendono più evidente la dimensione multilivello del sistema nazionale: l'attuazione dell'AI Act non si esaurisce nell'individuazione delle autorità formalmente designate, ma richiede anche il coinvolgimento delle amministrazioni che concretamente utilizzano, acquistano o sperimentano sistemi di intelligenza artificiale e la capacità di valorizzare le esperienze maturate nei diversi livelli territoriali. La governance tende, in tal modo, a configurarsi come una rete nella quale la distribuzione delle competenze deve essere accompagnata dalla condivisione delle informazioni e dalla predisposizione di procedure comuni.

La maggiore articolazione del coordinamento non elimina, naturalmente, le difficoltà derivanti dalla compresenza di una pluralità di autorità, comitati e amministrazioni, ma conferma che la tenuta del modello dipenderà in misura crescente dalla capacità di trasformare il coordinamento formale in cooperazione effettiva, evitando che l'esigenza di valorizzare competenze specialistiche produca duplicazioni procedurali o incertezza nell'individuazione dell'autorità chiamata a intervenire.

3. Vigilanza, sistema sanzionatorio e sperimentazione normativa

L'assetto delle autorità è completato dall'attribuzione dei poteri di vigilanza, correzione e sanzione. Il d.lgs. n. 179/2026 conferma l'impostazione secondo la quale l'effettività dell'AI Act non può dipendere soltanto dalla previsione di sanzioni applicabili dopo l'accertamento della violazione, ma richiede una pluralità di strumenti capaci di accompagnare l'intero ciclo di controllo della conformità. Ai poteri informativi e ispettivi si affiancano, pertanto, quelli correttivi e le misure previste dalla disciplina europea per i sistemi non conformi o suscettibili di determinare rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali.

Il sistema sanzionatorio è stato in parte razionalizzato rispetto alla formulazione dello schema. L'art. 23 prevede, per la non conformità ai divieti relativi alle pratiche individuate dall'art. 5 dell'AI Act, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 35 milioni di euro o, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente. Una vasta categoria di violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento è assoggettata al limite di 15 milioni di euro o, se superiore, del 3 per cento del fatturato; la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti può determinare una sanzione fino a 7,5 milioni di euro o all'1 per cento del fatturato, mentre per la violazione degli obblighi richiamati dagli artt. 27 e 86 dell'AI Act è previsto un limite di un milione di euro o dello 0,5 per cento.

La determinazione concreta della sanzione rimane, tuttavia, soggetta ai criteri fissati dalla disciplina europea e deve tener conto anche della natura sostanziale o formale dell'obbligo violato. Per le piccole e medie imprese, comprese le microimprese e le start-up innovative, opera inoltre il criterio specifico previsto dall'AI Act. Resta, pertanto, centrale il principio di proporzionalità, che impone di rapportare la sanzione alla gravità della condotta, alle caratteristiche dell'operatore e agli effetti concretamente prodotti.

Accanto alla vigilanza, il decreto conferma la funzione degli spazi di sperimentazione normativa, che costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali il sistema europeo e nazionale tenta di ricomporre la tensione tra rapidità dell'innovazione e necessità di controllo. Lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA consente lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida dei sistemi in un ambiente controllato, nel quale le autorità possono accompagnare gli operatori nell'individuazione dei requisiti applicabili e verificare anticipatamente le criticità tecniche e regolatorie.

Il testo definitivo amplia ulteriormente questa prospettiva, consentendo l'istituzione di spazi di sperimentazione anche a livello regionale o locale o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri. Sono inoltre previste specifiche forme di sperimentazione per i sistemi impiegabili in chiave duale e per i modelli e sistemi applicabili all'attività giudiziaria, mentre appositi strumenti devono assicurare il raccordo tra lo Spazio italiano e gli ulteriori spazi territoriali e il coordinamento con la sperimentazione FinTech.

Vigilanza e sperimentazione svolgono funzioni differenti ma complementari: la prima mira ad assicurare il rispetto degli obblighi e a correggere le situazioni di non conformità; la seconda consente di anticipare la verifica, creando un contesto nel quale l'innovazione può essere sviluppata senza essere sottratta al confronto con le autorità e con le regole applicabili. La governance dell'intelligenza artificiale non assume quindi una configurazione esclusivamente autoritativa, ma combina strumenti di controllo con meccanismi di accompagnamento e apprendimento regolatorio.

4. Formazione, pubblica amministrazione, professioni e sanità

L'ampiezza delle disposizioni dedicate alla formazione costituisce uno degli elementi caratterizzanti del d.lgs. n. 179/2026 e conferma l'impostazione secondo la quale la diffusione responsabile dell'intelligenza artificiale non può essere assicurata soltanto mediante requisiti tecnici o obblighi posti a carico dei fornitori. La capacità di comprendere le caratteristiche e i limiti dei sistemi rappresenta una condizione dell'effettività delle garanzie e deve essere calibrata sulle funzioni esercitate e sul contesto nel quale la tecnologia viene concretamente utilizzata.

Il decreto interviene in modo articolato sull'istruzione scolastica, sull'alfabetizzazione degli adulti, sulla formazione superiore, sulle professioni e sul settore pubblico. L'obiettivo non consiste semplicemente nell'incrementare le competenze digitali, ma nel combinare conoscenze tecniche, capacità di interpretare gli output, comprensione dei rischi e consapevolezza delle implicazioni giuridiche ed etiche dell'impiego dei sistemi. La formazione diviene, in questa prospettiva, uno strumento attraverso il quale l'approccio antropocentrico viene tradotto nelle concrete condizioni organizzative dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Nella pubblica amministrazione, l'art. 40 conferma il ruolo del Ministro per la pubblica amministrazione nell'indirizzo e nel coordinamento delle politiche di reclutamento, formazione di base e continua, riqualificazione professionale e alta formazione del personale pubblico, collegandole alle misure dirette a sostenere l'introduzione e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, l'innovazione organizzativa, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti.

Il testo definitivo rafforza però la dimensione operativa della previsione. Il Ministro, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, deve definire mediante proprie linee guida un quadro minimo delle competenze sull'intelligenza artificiale necessarie al personale pubblico. Per la realizzazione delle attività formative si avvale della Scuola nazionale dell'amministrazione e di Formez PA, secondo le rispettive competenze, e può collaborare con università, enti di ricerca, istituzioni AFAM, ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La disposizione attribuisce alla formazione una funzione propriamente organizzativa. L'introduzione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione non determina infatti soltanto l'acquisizione di nuovi strumenti tecnologici, ma modifica le modalità attraverso le quali le informazioni vengono elaborate, i procedimenti vengono organizzati e le decisioni sono preparate. La permanenza della responsabilità della persona presuppone, pertanto, che il soggetto chiamato a decidere sia effettivamente posto nelle condizioni di

comprendere il contributo fornito dal sistema, riconoscerne i limiti e valutare criticamente il risultato.

Questa impostazione si ritrova anche nella formazione superiore e nelle professioni: nei corsi universitari e nelle istituzioni AFAM devono essere promosse attività formative capaci di integrare, secondo il profilo del corso di studi, aspetti tecnici, giuridici, funzionali ed etici. Per le professioni, le misure di alfabetizzazione e formazione si accompagnano alla disciplina dell'incidenza dell'impiego dell'intelligenza artificiale sull'equo compenso, confermando che il ricorso allo strumento tecnologico non elimina né la responsabilità del professionista né la necessità di valutare il contenuto e i rischi della prestazione concretamente resa.

Nel settore sanitario, l'art. 51 inserisce espressamente la formazione sull'intelligenza artificiale nell'ambito dell'educazione continua in medicina e della formazione manageriale. I percorsi destinati ai professionisti sanitari devono comprendere profili tecnici relativi al funzionamento, alle modalità di interrogazione e ai limiti dei sistemi, profili giuridici concernenti l'AI Act e la disciplina nazionale e profili deontologici relativi alla responsabilità del professionista, agli obblighi informativi e al principio antropocentrico.

In questo ambito la formazione è strettamente connessa alla sicurezza dell'impiego, in quanto nei settori nei quali l'output algoritmico può concorrere alla formazione di decisioni capaci di incidere sulla salute e su altri diritti fondamentali, la capacità di utilizzare criticamente lo strumento e di comprenderne i limiti non rappresenta una competenza ulteriore o meramente specialistica, ma diviene una componente della stessa professionalità richiesta al soggetto che se ne avvale.

5. Intelligenza artificiale e lavoro: decisione umana, sicurezza e servizi per l'impiego

Le modificazioni più significative intervenute nel passaggio dallo schema al testo definitivo riguardano il lavoro, settore nel quale il d.lgs. n. 179/2026 precisa e rafforza il principio secondo cui l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale non può determinare una deresponsabilizzazione del datore né trasformare l'output algoritmico in un risultato automaticamente vincolante.

L'art. 41 stabilisce che, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione definitiva è riservata a una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo.

L'inclusione espressa delle valutazioni delle prestazioni assume particolare rilievo perché estende la garanzia oltre gli atti che determinano la costituzione o la cessazione del rapporto e la riferisce anche a decisioni suscettibili di incidere sulla progressione professionale, sulle opportunità e sulla posizione complessiva del lavoratore. Il testo definitivo recepisce così un'esigenza emersa nel corso dell'esame parlamentare dello schema, rafforzando il collegamento tra utilizzo dell'intelligenza artificiale e permanenza di una responsabilità decisionale effettivamente riconducibile a una persona.

La norma delimita, tuttavia, l'ambito della specifica garanzia, poiché non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Tale esclusione riguarda la specifica riserva prevista dalla norma e non determina, evidentemente, la sottrazione di tali attività alle altre disposizioni applicabili, comprese quelle dell'AI Act, del GDPR e della disciplina antidiscriminatoria.

Il testo stabilisce, inoltre, che il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione alla riserva di decisione umana. La soluzione tiene conto della particolare struttura del rapporto e impedisce che una garanzia posta a tutela dell'effettività del controllo possa essere neutralizzata mediante una manifestazione individuale di volontà resa all'interno di una relazione caratterizzata da una strutturale asimmetria tra le parti.

La tutela è rafforzata anche sul piano delle conseguenze della violazione, poiché non soltanto il licenziamento, ma le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione della riserva prevista dall'art. 41 sono espressamente qualificate come nulle. La tutela non rimane, quindi, circoscritta all'atto conclusivo del rapporto, ma si estende all'insieme delle decisioni alle quali la norma impone la presenza di una determinazione umana effettiva.

La nozione di potere «effettivo e autonomo» utilizzata dal legislatore assume, sotto questo profilo, una portata che non può essere ridotta alla mera individuazione formale di una persona chiamata ad approvare il risultato prodotto dal sistema. La supervisione umana svolge una reale funzione di garanzia soltanto quando il soggetto incaricato disponga delle informazioni, delle competenze, del tempo e dell'autorità necessari per comprendere il significato dell'output, confrontarlo con gli altri elementi disponibili e, quando necessario, discostarsene. La mera presenza di una persona nel circuito decisionale non è sufficiente se l'organizzazione del processo rende sostanzialmente inevitabile l'adesione alla raccomandazione algoritmica.

Alla riserva della decisione umana si accompagnano gli obblighi di trasparenza: prima dell'avvio del trattamento, il datore deve adempiere agli obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente, mentre il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica,

una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale e dei principali parametri considerati. La conoscibilità del ruolo concretamente svolto dall'IA diviene così funzionale alla possibilità di comprendere e, se necessario, contestare la decisione.

La tutela del lavoratore si estende anche alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, atteso che l'art. 42 stabilisce che l'impiego di sistemi capaci di incidere sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza debba essere considerato nell'ambito della valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La norma riconduce, così, gli effetti derivanti dall'introduzione dei sistemi di IA agli ordinari obblighi di prevenzione e organizzazione, senza costruire una separata categoria di rischio algoritmico. Il datore deve, inoltre, assicurare ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi e sulle misure adottate per prevenirli. La tecnologia può costituire essa stessa uno strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ma la sua funzione positiva presuppone che il relativo impiego sia sottoposto a una valutazione preventiva e integrato all'interno dell'organizzazione della sicurezza.

La disciplina lavoristica si completa con l'art. 48, relativo all'impiego dell'intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro. Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati possono utilizzare sistemi di IA nelle attività di orientamento, nell'incontro tra domanda e offerta, nell'individuazione delle competenze e nel supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, purché siano assicurate la supervisione umana, la trasparenza delle decisioni e la tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.

L'art. 48 conferma, quindi, la funzione di supporto attribuita all'intelligenza artificiale: essa può migliorare la capacità di elaborare informazioni e individuare corrispondenze tra competenze e opportunità professionali, ma non può sottrarre le decisioni rilevanti alla responsabilità di soggetti identificabili. Nel settore del lavoro, innovazione, supervisione e responsabilità devono pertanto essere considerate congiuntamente nella progettazione e nell'organizzazione dei processi decisionali.

6. Il completamento del primo livello attuativo

Il d.lgs. n. 179/2026 completa una fase essenziale del processo avviato con la legge n. 132/2025 e consente di valutare con maggiore precisione la fisionomia che il modello italiano di governance dell'intelligenza artificiale sta progressivamente assumendo. Il testo definitivo conferma nel suo nucleo

fondamentale l'impostazione già delineata dall'A.G. n. 421, ma la rende più articolata attraverso disposizioni che rafforzano il coordinamento, precisano l'esercizio dei poteri, sviluppano la formazione e introducono ulteriori garanzie nei settori nei quali l'utilizzo dei sistemi incide più direttamente sulle posizioni individuali.

Il dato istituzionale più evidente è il consolidamento del carattere policentrico della governance. La distribuzione delle competenze tra AgID, ACN, autorità finanziarie, Garante e ulteriori autorità settoriali non rappresenta una soluzione meramente organizzativa, ma risponde all'esigenza di conservare la specializzazione richiesta dalla pluralità degli interessi coinvolti. La sua effettività dipende, tuttavia, dalla capacità di costruire forme stabili di cooperazione, perché la frammentazione delle competenze potrebbe tradursi in duplicazioni o vuoti di tutela proprio nei casi nei quali lo stesso sistema ricada simultaneamente in più discipline.

Accanto al profilo istituzionale, il decreto integra progressivamente la formazione all'interno della regolazione. L'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale non viene trattata come un obbligo uniforme e indifferenziato, ma assume contenuti diversi a seconda del destinatario, delle funzioni esercitate e delle conseguenze dell'impiego del sistema. La formazione del dipendente pubblico, del professionista, del lavoratore o dell'operatore sanitario risponde alla medesima esigenza di consentire un impiego consapevole degli strumenti, ma deve essere adeguata al diverso livello di responsabilità e ai rischi propri del contesto nel quale la tecnologia viene utilizzata.

Il rafforzamento delle garanzie nel lavoro mostra, inoltre, come la supervisione umana non possa risolversi nella mera presenza di una persona nel processo decisionale. L'attribuzione di un potere effettivo e autonomo presuppone competenze, informazioni e condizioni organizzative che consentano di comprendere l'output, verificarne l'attendibilità e discostarsene quando necessario. Il controllo umano assume funzione di garanzia soltanto quando sia effettivamente esercitabile e non divenga il mezzo attraverso il quale trasferire sulla persona la responsabilità di decisioni determinate, in concreto, dal funzionamento del sistema o dagli assetti dell'organizzazione.

Al medesimo equilibrio tra innovazione e garanzie rispondono le disposizioni sugli spazi di sperimentazione, sull'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione, nei servizi per il lavoro e nelle professioni. Il legislatore non assume una posizione meramente limitativa nei confronti della tecnologia, ma ne consente e favorisce l'impiego all'interno di ambienti, procedure e assetti che permettano di individuarne i rischi, verificarne gli effetti e ricondurre le scelte a soggetti responsabili.

A questo quadro si aggiunge l'intervento sul codice della proprietà industriale, che include, ricorrendone i presupposti, anche dati, algoritmi e metodi

matematici impiegati per l'addestramento, comprese le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione e le procedure e configurazioni di addestramento, mantenendo per le relative controversie la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. La previsione pone in termini particolarmente evidenti l'esigenza di coordinare la protezione del patrimonio tecnologico e degli investimenti con gli obblighi di trasparenza, documentazione e accesso alle informazioni imposti dal sistema europeo.

Il completamento dei principali interventi attuativi non determina, peraltro, la definitiva stabilizzazione della disciplina. L'applicazione progressiva dell'AI Act, gli atti di esecuzione e gli orientamenti europei, l'evoluzione tecnica dei sistemi e l'esperienza maturata dalle autorità e dagli operatori continueranno a incidere sull'interpretazione delle norme e sulle modalità della loro applicazione. La governance dell'intelligenza artificiale resta, quindi, necessariamente dinamica, non perché possa prescindere dalla certezza delle regole, ma perché deve essere capace di adattarne gli strumenti senza perdere la coerenza dei principi ai quali esse sono rivolte.

Nel complesso, il d.lgs. n. 179/2026 conferma l'impostazione che attraversa il presente volume: l'intelligenza artificiale può costituire uno strumento di innovazione, efficienza e trasformazione delle attività pubbliche e private, ma il suo impiego resta subordinato alla possibilità di conservarne il controllo, individuare le responsabilità, rendere comprensibile il ruolo assunto dal sistema nel processo decisionale e assicurare che l'automazione non si traduca in una riduzione delle garanzie riconosciute alla persona.